

IL CONSIGLIO RAGGIUNGE L'ACCORDO SULLA NUOVA DISCIPLINA RELATIVA AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO PER I SERVIZI DI TRASPORTO PASSEGGERI SU STRADA E PER FERROVIA

Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia", svoltasi lo scorso 8/9 giugno a Lussemburgo, sotto la presidenza austriaca, il Consiglio ha raggiunto l'accordo politico su di un argomento di rilevante interesse per gli Enti regionali ed il sistema delle autonomie territoriali nel suo complesso.

Si tratta della proposta riveduta di regolamento relativo agli obblighi di servizio pubblico per i servizi di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia, che, come è noto, affrontava il tema degli interventi delle autorità competenti in materia di servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia ed assume particolare rilievo per le Regioni e le amministrazioni locali, introducendo una disciplina aggiornata finalizzata, tra l'altro, a rendere più trasparente l'attribuzione dei diritti di servizio pubblico e il versamento di compensazioni per i relativi oneri.

La disciplina di settore in vigore risaliva al 1969 [Regolamento n. 1191/69] ed era stata modificata, da ultimo, nel 1991 [Regolamento n. 1893/91]. Tali norme, adeguate per un settore nel quale gli operatori erano esclusivamente nazionali, regionali o locali, al giorno d'oggi, necessitano di una revisione sostanziale che rafforzi la trasparenza e la certezza del diritto, a favore degli operatori così come delle autorità precedenti e nel rispetto dell'autonomia che deve essere comunque riconosciuta alle autorità competenti, specie su base locale, nell'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico.

Ricordiamo che nel corso degli incontri precedenti le delegazioni nazionali si erano mostrate sostanzialmente concordi in merito alla portata del regolamento, alla possibilità di prevedere il "subcontracting" ed alle relative modalità, nonché alla possibilità di affidare il servizio anche ad operatori altri operatori, mentre cinque rimanevano i nodi da dirimere:

- estensione degli affidamenti diretti alle ferrovie suburbane;
- aumento delle soglie minime per gli affidamenti diretti;
- misure di trasparenza;
- riduzione della durata del contratto in caso di affidamento diretto;
- condizioni di reciprocità.

Il testo di compromesso sulla base del quale è stato raggiunto l'accordo (con l'estensione delle delegazioni ceca, greca, lussemburghese e maltese) consta dei seguenti elementi:

- le autorità competenti possono decidere di aggiudicare direttamente i contratti per tutti i servizi ferroviari pesanti, comprese le ferrovie (sub)urbane; inoltre, gli Stati membri hanno la possibilità di applicare il regolamento ai trasporti pubblici di passeggeri su vie di navigazione interna;
- le autorità possono scegliere di aggiudicare direttamente contratti a piccole e medie imprese al di sotto di una soglia, pari a un valore medio annuo stimato inferiore a 1,7 milioni di Euro oppure pari a meno di 500.000 km di servizi pubblici di trasporto passeggeri;
- introduzione di misure che obbligano le autorità a fornire informazioni e a motivare le loro decisioni di aggiudicare direttamente i contratti, aumentando in tal modo la trasparenza;
- durata decennale del contratto di affidamento nel caso di contratti aggiudicati direttamente per le ferrovie;

- possibilità, per le autorità competenti, di negare ad un operatore la partecipazione alle gare indette se più della metà dei contratti che da questi sottoscritti non risultino aggiudicati in conformità con le disposizioni dettate dal regolamento;
- termine di *vacatio* per l'entrata in vigore di tre anni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con previsione di un periodo di transizione di dodici anni, che consentano al settore dei trasporti pubblici passeggeri di adeguarsi al nuovo regime nell'arco di un arco di tempo complessivo di 15 anni.

L'accordo politico, inoltre, comprende intese per gli interventi delle autorità competenti che hanno la maggiore probabilità di incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri: la compensazione dei costi e la concessione di diritti esclusivi in cambio dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico. Le autorità competenti sono tenute a stipulare contratti di servizio pubblico con gli operatori che prestano servizi pubblici di trasporto passeggeri. Il regolamento prevede soltanto due metodi di aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico: la gara pubblica e l'aggiudicazione diretta. In caso di tariffe massime, le autorità competenti possono anche scegliere di fissare norme generali.

Il testo concordato sarà ora adottato come posizione comune ad una prossima sessione del Consiglio e trasmesso al Parlamento Europeo per la prescritta seconda lettura.